



COMUNE DI BARBARANO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

CAPITOLATO D'ONERI

**PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DALL'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI
CEDUI MISTI COMUNE DI BARBARANO ROMANO, PARTICELLE FORESTALI N.20 E 31 DEL PGAF**

AI SENSI DELLA L.R. 39/2009 DEL R.R. 7/2005 E DEL R. D. 3267/1923

Delle condizioni sotto il quale viene posto al taglio il bosco ceduo quercino sito in loc. Madonna del Nespolo, facente parte della proprietà silvane dell'Amministrazione separata Beni Usi Civici Di Roccalvecce Sant'Angelo

Localizzazione:

Località: Mangone

Riferimenti del bosco:

Particelle Forestali n. 20 e 31 del PGAF del Comune di Barbarano Romano

Caratteristiche dell'area Particella Forestale n.20

Superficie interessata dall'utilizzazione ha 6,49

Caratteristiche dell'area Particella Forestale n.31

Superficie interessata dall'utilizzazione ha 13,92

A) CONDIZIONI GENERALI

ART. A. 1 - Ente che effettua la vendita e forma di vendita

Il Comune di Barbarano Romano mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dalle Particelle Forestali 20 e 31 del PGAF, assegnato a taglio dal Dottore Forestale Luca Torelli iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Viterbo al n° 200.

La vendita avviene a mezzo di ASTA PUBBLICA ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. A.2 - Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di € **17.000,00** (diciassettemila/00) per la particella Forestale n. 20 e di € **28.700,00** (ventottomilasettecento/00) per la particella Forestale n. 31.

L'importo a base di gara non è comprensivo di IVA.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative indicate nell'art A.2.bis.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del Deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. A.2 BIS - Oneri per "assegno e stima" e collaudo

Restano a carico della ditta aggiudicatrice, da aggiungere quindi al prezzo di cui al primo capoverso dell'articolo A.2, gli oneri per l'effettuato lavoro di "assegno e stima" compiuto dal Dott. For. Luca Torelli e valutato nella cifra pari ad € 4.661,32 (comprensivo di IVA e oneri). Per il collaudo l'Ente nominerà un tecnico al quale sarà corrisposta la cifra pari a 850,00 € (escluso di IVA e oneri previdenziali).

ART. A.3 - Materiale in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita é costituito da: ceduo senza alcun contrassegno al fusto.

Nel bosco non sono presenti le matricine avente età superiore a due turni di seguito elencate soggette ad utilizzazione:

Ceduo Matricinato		
Specie	Diametro (cm)	Turno

Dovranno essere invece riservate tutte le restanti piante e polloni regolarmente segnate nel fusto con vernice indelebile rossa comprese le piante di confine.

Il materiale di cui sopra é compreso entro i confini indicati nel verbale di assegno e stima allegato al presente capitolato.

ART. A.4 - Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo Asta Pubblica, così come previsto dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta.

Prima di iniziare il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato d'Oneri e dell'Avviso d'Asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. A.5 - Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Carnera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a mesi sei a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà essere legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una Provincia diversa a quella della Carnera di Commercio che lo ha rilasciato.
- certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a mesi sei a quella della gara, oppure una autocertificazione attestante l'idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita.
- quietanza rilasciata dalla cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 4.570,00. Tale importo non potrà essere oggetto di svincolo fino ad avvenuto collaudo. Per coloro che

non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico dell'Aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e si potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. A.25 del presente capitolato. L'Ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento di gara, gli oneri (sia pure approssimativi) a carico del deliberatario per le spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.

- Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. A.6 - Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

1. Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;
2. Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. A.7 - Esclusioni dall'asta

L'ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

ART. A.8 - Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'ente proprietario, il quale invece non é vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non é comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. A.5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. A.9 - Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, avrà valore, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto e avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Nel caso che l'aggiudicatario non voglia o non possa sottoscrivere il presente verbale, di ciò se ne farà menzione e questo gli sarà notificato a forma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

ART. A.10 - Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa dell'Ente Proprietario oppure tramite altre modalità indicate nell'art. A5, un deposito cauzionale, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura pari a quella prevista dall'art. A5 di cui sopra.

Tale deposito dovrà essere, comunque, vincolato a favore dell'Ente proprietario.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. A.11 - Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dal precedente art. A.10 entro il termine ivi previsto, l'ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima la eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. A.12 - Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata a.r., l'Amministratore appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Nel relativo verbale l'incaricato della consegna darà atto dei dati, dei termini e dei segnali che fissano l'estensione del bosco, delle prescrizioni da usare nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname, nonché del termine assegnato per il taglio e per l'esbosco, a norma del successivo art. A.16.

Tale verbale sarà firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si intenderà come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora lo si ritenga opportuno la consegna fiduciaria del bosco venduto potrà essere data eccezionalmente omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi in esso contenuti, nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione. Ciò anche nel caso che la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna regolare del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. A.10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti e incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. A. 13- Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel modo stabilito dal contratto di compravendita.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. A.12.

ART. A.14 - Pagamento dell'incremento legnoso

Qualora intercorrano uno o più periodi estivi dalla data del contratto di vendita all'inizio del taglio di utilizzazione, la ditta aggiudicataria é tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente dal Dott. For. Luca Torelli

ART. A.15- Comunicazione di inizio lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale del C.F.S. ed al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Per tale omissione sarà applicata a carico del deliberatario una penale che va da un minimo di € 1.032,91 ad un massimo di € 5.164,57.

ART. A.16 - Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il taglio delle piante, se non diversamente stabilito nell'autorizzazione provinciale al taglio del bosco o in altro atto autorizzativo, dovrà essere terminato entro il termine più restrittivo previsto negli atti autorizzativi e lo sgombero delle piante e dei rifiuti della lavorazione entro un mese dalla fine del taglio salvo eventuali proroghe o deroghe concesse secondo l'art. 67 del R.R. 7/2005.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe o deroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. A.17 - Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. A.16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, entro i termini previsti all'Ente Preposto secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. A.18 - Divieto di subappalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. A.12.

ART. A.19 - Rispetto delle leggi inerenti l'utilizzazione del bosco

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, é obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni indicati negli atti autorizzativi, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore.

ART. A.20 - Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti Forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto é possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. A.21 - Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro o altri.

ART. A.22 - Modalità di esecuzione del taglio

1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.

2. É vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i casi previsti nel Progetto di Utilizzazione Forestale e negli atti autorizzativi

3. Il taglio delle piante di alto fusto e delle ceppaie del ceduo dovrà essere effettuato con ferri ben taglienti, a perfetta regola d'arte in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. É vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui é consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato

evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.

4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

E' consentito l'uso delle seghe meccaniche e delle seghe a mano perfettamente affilate, purché il taglio sia eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e la superficie di taglio risulti liscia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assegno dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

ART. A23 – Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello, ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.

Per le suindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità: € 5,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

€ 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

€ 10,00 per ogni ceppaia nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. A24 - Indennizzo per tagli irregolari e abusivi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

1. Per ogni pianta di alto fusto non martellata o per ogni matricina non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario dal doppio al sestuplo del valore delle piante stabilito secondo la tabella A dell'art. 133 del R.R. 7/2005, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

2. Qualora si tratti di polloni nei boschi governati a ceduo si applica un valore di 100 euro/ton.

3. Per le piante danneggiate il danno al bosco si calcola in ragione di 1/3 dei valori soprariportati.

4. Per l'abbattimento di alberi monumentali in assenza di autorizzazione si dovrà pagare una somma variabile da € 2.582,28 a € 25.822,84

5. Per il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi camporili e monumentali si dovrà pagare una somma variabile da € 258,23 a € 2.582,28

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento applicativo al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, della L.R. 39/2002 e del R.R. 7/2005.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopraindicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e segg. del R.D.L. 30/12/1923, n° 3267 e successive modifiche.

ART. A.25 - Sospensione del taglio

Il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, a causa del proseguimento dell'utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali e dalle vigenti leggi in materia, la sospensione in oggetto può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica dell'Ispettorato Ripartimentale competente e darà all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. A. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. A26 - Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi, l'aggiudicatario è soggetto a quanto stabilito in merito dalle leggi vigenti o, qualora più restrittivi, dagli atti autorizzativi.

ART. A27 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

ART. A.28 - Costruzione delle capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. A.16 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà all'Ente.

ART. A.29 - Carbonizzazione

La carbonizzazione nel bosco é permessa con le modalità stabilite dal R.R. 7/2005.

ART. A.30 - Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti Forestali competenti per territorio.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente organo

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, L'aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00.

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00.

ART. A.31 - Novellame e rigetti

Il deliberatario é obbligato a rispettare il novellame.

Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 25,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

ART. A.32 - Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata a.r. all'Ente e al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Coordinamento Provinciale del C.F.S..

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di perizia contrattuale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. A5.

ART. A.33 - Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. A.34 - Interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. A.24. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. A.35 - Assicurazione opera

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito é subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra. Dovranno essere altresì rispettate tutte le norme inerenti la sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature.

ART. A.36 - Passaggi in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. A.37 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. A.38 - Svincolo del deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte della autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. A.34 e A.37.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. A.39 - Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. A.40 - Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923 n. 2440 e del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

ART. A.41 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo A.5, subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

"agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. A.2, da A.7 a A.12, da A.14 a A.17, A.19, da A.22 a A.27, da A.29 a A.33, A.36 e A.37 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificamente".

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. B.42 - Piante da rilasciare

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio le seguenti piante:

PIEDILISTA DI MATRICINATURA

NUMERO DELLE PIANTE RILASCIATE A DOTE DEL BOSCO PARTICELLA FORESTALE 20

SPECIE	Turno I	Turno II	Totale
Cerro	151	89	240
Roverella	76	45	121
acero	35	35	70
carpino	29	15	44
altre specie	68	25	93
Totale			568

NUMERO DELLE PIANTE RILASCIATE A DOTE DEL BOSCO PARTICELLA FORESTALE 20

SPECIE	Turno I	Turno II	Totale
Cerro	290	149	439
Roverella	102	76	178
Acero sp	65	32	97
Carpino Nero	49	25	74
altre specie	98	37	135
Totale			923

ART. B.43 - Taglio dei monconi, ecc.

L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna i monconi e le ceppaie danneggiate.

ART. B.44 - Termine dell'utilizzazione

Al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione.

ART. B.45 - Penalità

Per l'eventuale inosservanza alle clausole e condizioni imposte col presente capitolato l'aggiudicatario sottostarà alle seguenti penali nei confronti dell'Ente proprietario oltre quelle previste dalle leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile del tecnico designato e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dar luogo e dal risarcimento del danno all'Ente come segue:

- da € 2,00 a € 5,00 per mancato taglio di ceppaie danneggiate, monconi, od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie, di cui all'art. B.43 del presente capitolato;
- da € 2,00 a € 5,00 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra come prescritto dall'art. B.44 del presente capitolato;
- di € 1.032,91 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art. A.12 del presente capitolato.

ART. B.46 - Migliorie boschive

L'aggiudicatario, sotto la sua responsabilità, dovrà versare all'ente stabilito delle norme forestali la somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da accantonare per l'esecuzione di opere di migliorie boschive prelevandola dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione.

ART. B.47 - Prescrizioni previste dagli Enti competenti nel Progetto di Utilizzazione Forestale o da altro atto autorizzativo

Dovranno essere altresì rispettate le prescrizioni previste dagli Enti Competenti ai sensi del R.D.L. 3267/1923, della L.R. 39/2002 e del R.R. 7/2005, dal Progetto di Utilizzazione Forestale o da altro atto autorizzativi ed allegati al presente capitolato d'oneri.

ART. B.48 - Approvazione delle aggiunte

Si approvano le aggiunte e le correzioni degli articoli.

Luogo e data:

Firma delle parti

.....
.....
.....
.....